

ID. 1188613

Pratica: 2022/05 01/000026

Lugo, 01/02/2023

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 57

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA N.R.G. 907/2022 - PROMOSSO DALLA SOCIETA' "CASA DELLA BIRRA" DI T.E. E C. SNC CON SEDE IN BAGNACAVALLLO, CONTRO UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B39BC0D6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;
- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le "Linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" Numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016";
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la "Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del d.lgs. 50/2016";

Considerato che:

- in data 11/11/2022 è pervenuto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – sede di Bologna, notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (acquisito con il numero di prot. 82596 in data 14/11/2022), promosso dalla società CASA DELLA BIRRA DI T.E. E C. SNC con sede in

Bagnacavallo – Via Vecchia Albergone n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cavina del Foro di Ravenna in virtù di procura alle liti contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, volto ad ottenere l'annullamento:

"del Provvedimento di cessazione dell'attività di Pubblico spettacolo, notificata il 13 settembre 2022 con cui viene ordinata l'immediata cessazione dell'attività di pubblico spettacolo, trattenimenti danzanti, svolta nei locali ubicati nel Comune di Bagnacavallo, in via Vecchia Albergone n. 27, adibiti a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con diffida a "... omissis..." a non tenere ulteriori manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento senza la prevista licenza ex art. 68 del TULPS, ottenibile previa verifica dei requisiti strutturali del locale ai sensi dell'art. 80 del TULPS (doc. n. 1).":

Dato atto che in relazione al contenzioso in oggetto con nota prot. nr. 82688 del 14/11/2022:

- è stata richiesta al broker AON l'apertura del sinistro a valere sulle polizze attive dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- è stata riscontrata la comunicazione di AON acquisita al prot. nr. 84005 del 18/11/2022 di presa in carico del sinistro, denunciato sulle polizze RC Patrimoniale e Tutela Legale Enti Pubblici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- il Sinistro è stato rubricato con il N. BA01068849 del 11/11/2022 - Rif. RCD 2022/0068107;

Dato atto che con delibera n. 11 del 26/01/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso di cui all'oggetto, promosso dalla società CASA DELLA BIRRA DI T.E. E C. SNC con sede in Bagnacavallo – Via Vecchia Albergone n. 27, contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento sopra citato;

- che tramite la precitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno esperto in materia di diritto amministrativo per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di previsione 2022/2024 - Annualità 2023, per la spesa presunta di € 6.500,00 relativa all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto e si è dato atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia del ricorso in questione, volto ad ottenere l'annullamento *"del Provvedimento di cessazione dell'attività di Pubblico spettacolo, notificata il 13 settembre 2022 con cui viene ordinata l'immediata cessazione dell'attività di pubblico spettacolo"* – rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Visto l'art. 1 - comma 775 - della Legge di Bilancio 2023 (*Legge n. 197 del 29/12/2022 - G.U. Serie Generale n. 303 del 29/12/2022*) che differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali prolungando il termine del 31 marzo 2023 già previsto con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/12/2022 (G.U. Serie Generale n. 295 del 19/12/2022);

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del conseguente Piano esecutivo di gestione e Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025, l'Ente è gestito in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il combinato disposto dei commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000 - *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"* che prevede che gli Enti Locali possano effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente a 1/12 dell'ultimo Bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il principio Contabile Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, punto 11.9;

Dato atto che le spese previste dal presente atto sono indifferibili e non frazionabili e pertanto se ne dispone l'impegno in deroga alle disposizioni recate dall'art. 163 del TUEL e del principio contabile Allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarità dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Tommaso Bonetti del Foro di Bologna, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

- è pervenuta l'offerta dall'Avv. Tommaso Bonetti di Bologna interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 4122 del 19/01/2023 corredato della documentazione richiesta che si conserva agli atti del fascicolo legale;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale Avv. Tommaso Bonetti comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

- il preventivo offerto dall'Avv. Tommaso Bonetti di Bologna, risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 ss.mm.ii. nonché da ultimo dal D.M. 147/2022 e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio e nello specifico ha tenuto conto dei valori minimi dei compensi;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Avv. Tommaso Bonetti C.F. BNTTMS79B10A9440 – P. IVA 03821301201, sede dello studio legale a Bologna, in Galleria Cavour n. 6, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Tommaso Bonetti del Foro di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 6.459,52 per rappresentare e difendere l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al fine di resistere nel ricorso ex rubricato RG 907/2022 innanzi al T.A.R. Emilia Romagna proposto dalla società CASA DELLA BIRRA DI T.E. E C. SNC con sede a Bagnacavallo, come di seguito illustrato:

Competenza: T.A.R.

Valore della Causa: indeterminabile – complessità bassa

1) Fase di studio della controversia, valore minimo:	1.027,00
2) Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	851,00
3) Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	814,00
4) Fase decisionale, valore minimo:	1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi)	4.427,00
Spese generali 15% sul compenso totale	664,05
Cassa Avvocati (4%)	203,64
Totale imponibile	5.294,69
IVA 22% su imponibile	1.164,83
TOTALE costo per l'Ente	6.459,52

(A dedurre ritenuta d'acconto del 20%)

Ritenuto opportuno procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Tommaso Bonetti del Foro di Bologna – C.F. BNTTMS79B10A9440 – P. IVA 03821301201, sede dello studio legale a Bologna, in Galleria Cavour n. 6 per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € **6.459,52** al Bilancio 2022/2024 - Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- è stato acquisito in data 07/11/2022 il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva (scadenza validità 07/03/2023), in conformità alle disposizioni vigenti;

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 5 in data 19/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 3 in data 20/01/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 66 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024;
- con delibera di Giunta Unione n. 93 del 07/07/2022 è stato presentato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Unione n. 40 del 27/07/2022 è stato presentato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con Delibera di Giunta Unione n. 8 del 26/01/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con Delibera di Giunta Unione n. 10 del 26/01/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Vista la Legge di Bilancio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29/12/2022);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z9B39BC0D6 - nonchè gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;
- l'organigramma;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 ad oggetto "Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;
- il D.lgs. n.33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in argomento e di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel giudizio di cui al ricorso al T.A.R. Emilia Romagna N. R.G. 907/2022, promosso dalla società CASA DELLA BIRRA DI T.E. E C. SNC con sede in Bagnacavallo – Via Vecchia Albergone n. 27, rappresentata e difesa come da procura dall'Avv. Alessandra Cavina del Foro di Ravenna, contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna volto ad ottenere l'annullamento del Provvedimento di cessazione dell'attività di Pubblico spettacolo in premessa dettagliatamente descritto;
- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Tommaso Bonetti, con Studio Legale in Bologna, Galleria Cavour n. 6, C.F. BNTTMS79B10A9440 – P. I. 03821301201, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 11 del 26/01/2023 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 6.459,12 - per la spesa di € 4.427,00 (per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio, per la fase di istruttoria e/o trattazione, per la fase decisionale), Spese generali 15% € 664,05, CPA 4% € 203,64, IVA 22% € 1.164,83, al Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA N.R.G. 907/2022 - CIG:Z9B39BC0D6	BONETTI TOMMASO,0382130 1201 ,GALLERIA CAVOUR, 6,40100,BOLOGNA, BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT53L053870240000 0001868826	2023/712/1	€ 6.459,52	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 712/2023 di € 6.500,00 assunta sul Bilancio 2023/2025 – Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 11/2023 portandola da € 6.500,00 a € 6.459,52 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- MAgg:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER		2023/712	€ -40,48	

- di dare atto che la spesa suddetta risulta prevista nel Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023 in corso di approvazione;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si

prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto."

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'**esercizio 2023** e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
- d) Il codice identificativo di gara (CIG Z9B39BC0D6), nel campo ad esso dedicato
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, come previsto dall'ART. 5 comma 1 delle "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005" – Deliberazione 16/11/2021 n. 241/2021/INPR – della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" **"INCARICHI"** ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *AVV. TOMMASO BONETTI*

- Codice Fiscale BNTTMS79B10A944O – P.IVA 03821301201

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: *€ 6.459,52*

- data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva del TAR di Bologna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Broker di questo ente per quanto di competenza, in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere.
- al professionista incaricato AVV. TOMMASO BONETTI del Foro di Bologna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli

